

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CONTINUA A VIOLARE LE LEGGI DELLO STATO CONCERNENTI LE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E LA CORTE COSTITUZIONALE NON INTERVIENE

Come si evince dall'ordinanza del 23 giugno 2013 emessa dal Tribunale di Trento, Sezione distaccata di Tione e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 2/2016, la Provincia autonoma di Trento continua a violare le norme statali (1) imponendo contributi economici illegittimi ai congiunti delle persone con disabilità grave e limitata o nulla autonomia ricoverate presso strutture assistenziali. Al riguardo asserisce strumentalmente di avere i poteri per farlo per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in base al quale la Provincia autonoma di Trento ha competenza legislativa esclusiva in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

A questo proposito è sconcertante che sia il Tribunale di Trento, sia la Corte costituzionale non abbiano rilevato che la competenza esclusiva in materia di assistenza e beneficenza pubblica riguarda la programmazione e l'organizzazione dei relativi servizi, ma non le contribuzioni economiche a carico dei ricoverati e dei loro congiunti.

Come è stato precisato su questa rivista (2) da Massimo Dogliotti, Magistrato della Corte di Cassazione e Docente all'Università di Genova, la riforma costituzionale del 2001 ha previsto «tra le materie esclusive riservate allo Stato in ordine alle quali le Regioni non possono legiferare, neppure in modo concorrente, quella dell'Ordinamento civile (comma 2, lettera I del-

(1) Si vedano in questa rivista i seguenti articoli: "Opposizione alle dimissioni di un anziano non autosufficiente da una casa di cura di Trento: ottenuto il rispetto delle leggi vigenti", n. 164, 2008; "I vigenti diritti esigibili alle prestazioni socio-sanitarie degli anziani cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile o con handicap intellettuale grave: confermati dalla Camera dei Deputati ma negati dalla legge 15/2012 della Provincia di Trento", n. 179, 2012; "Inquietante decisione del Ministro della salute nei riguardi dei diritti negati dalla legge della Provincia autonoma di Trento n. 15/2012", n. 180, 2012.

(2) Cfr. Massimo Dogliotti, "Ancora sul pagamento delle rette imposto ai parenti degli assistiti: leggi regionali e violazione dei principi costituzionali", *Prospettive assistenziali*, n. 182, 2013. Si veda altresì dello stesso Autore l'articolo "Sul contributo chiesto ai parenti degli assistiti in tempi di crisi economica", *Famiglia e diritto*, n. 7, 2013.

l'articolo 117 della Costituzione) e cioè la disciplina dei rapporti tra soggetti privati, come regolati dal Codice civile e leggi assistenziali».

Ne consegue – evidenzia Dogliotti – che «ovviamente nessuno potrebbe accettare che una Regione legiferasse... in materia di divorzio, ampliandone o restringendone le possibilità. Allo stesso modo essa non può incidere nei rapporti familiari, creando nuovi obblighi tra i familiari stessi e soprattutto attribuendo nuovi poteri a soggetti diversi dal familiare avente diritto. Alla Regione spetta legiferare, disciplinando forme di aiuto a sostegno della famiglia e a ciascun componente di essa, individuando contenuto e carattere delle prestazioni da effettuare, ma nulla di più».

Omettendo di considerare la sopra citata disposizione costituzionale concernente l'ordinamento civile, la Corte costituzionale non ha dichiarato l'anticostituzionalità dell'articolo 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 2007 n. 13, il cui primo comma stabilisce che «i soggetti che fruiscono di prestazioni consistenti nell'erogazione di un servizio partecipano alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, nonché in relazione alla tipologia della prestazione erogata».

La Corte costituzionale ha quindi respinto la richiesta, presentata dalla «signora C.G. nata il 13 marzo 1946, dichiarata invalida con totale e permanente invalidità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (vedi verbale sanitario del 7 dicembre 2010)» (3), ricoverata presso una struttura residenziale la cui retta giornaliera ammontava a euro 42,50, mentre l'interessata aveva quale unica fonte di reddito la somma mensile di euro 822,99 di cui euro 349,99 a titolo di pensione ed euro 473,00 come indennità di accompagnamento.

(segue alla pag. 44)

(3) Precisazione tratta dall'Ordinanza del Tribunale di Trento, Sezione distaccata di Tione.

Sulla base delle sue esigue risorse la signora C. G. aveva chiesto al suo Comune di residenza (Tione di Trento) l'integrazione economica occorrente per la copertura della retta. La richiesta era stata correttamente avanzata facendo riferimento al comma 2 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 109/1998 che, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 130/2000 è così redatto: «Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosuffi-

cienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».